



**LA P.A. NON PAGA
I SUOI DEBITI
CON LE IMPRESE?**

FALLA FUORI

→ **FIRMA** ←

LA LEGGE PER

**RIVALERSI
SULLO
STATO**

Questa proposta ha lo scopo di far rispettare allo Stato la propria stessa legge, parificando effettivamente i diritti e i doveri dei cittadini con quelli dello Stato e di tutte le pubbliche amministrazioni ed enti pubblici che insieme formano la Repubblica.

La proposta di legge novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 modificando le norme vigenti in tema di certificazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati da imprese e professionisti nei confronti delle amministrazioni pubbliche a causa di transazioni commerciali con lo Stato, le Regioni, gli enti locali, il SSN e tutte le altre Amministrazioni pubbliche. La novità consiste nel fatto che, con questa proposta, ogni impresa e professionista potrà far certificare qualsiasi credito per il completo e immediato pagamento di tutti i debiti derivanti da imposte, tasse, tributi in maniera secca, diretta e universale.

Si superano gli attuali limiti posti alla compensabilità, consentita solo nel caso in cui il creditore contribuente sia in ritardo con adempimenti fiscali. Oggi la compensazione è condizionata in modo gravoso perché consentita al solo contribuente che abbia somme iscritte a ruolo poiché da lui dovute al fisco. A causa della lentezza delle procedure, anche quelle esattoriali, accade spesso che la data di iscrizione a ruolo giunga in ritardo, facendo ritardare anche il diritto alla compensazione dei crediti vantati con i debiti dovuti.

La conseguenza per imprenditori e professionisti è grave perché tutte le imprese che “lavorano” per le pubbliche amministrazioni devono possedere il Durc, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, che si ottiene effettuando tutti i versamenti dovuti dall'azienda verso Inps, Inail e Cassa Edile. Poiché i crediti vantati e certificati possono essere utilizzati solo per compensare i debiti passati, appare necessario estendere il diritto anche per il pagamento di quelli futuri e facilitare gli adempimenti dovuti dai contribuenti.

La proposta consente quindi la possibilità, per ogni impresa o professionista che abbia rapporti commerciali o professionali con pubbliche amministrazioni, il diritto di utilizzare il credito in compensazione dei debiti, anche futuri, di natura tributaria e contributiva, a partire dalla prima scadenza utile successiva alla certificazione del credito. È evidente che in questo modo si facilita l'adempimento degli oneri tributari in generale e in particolare di quelli necessari per ottenere il Durc.

Ci sono poi due ulteriori vantaggi. Attualmente sono compensabili i debiti con i soli crediti derivanti da spese correnti delle Pubbliche amministrazioni. La proposta estende la compensabilità anche ai crediti derivanti da spese in conto capitale, quelle per investimenti pubblici.

Considerando l'attuale periodo e la mole di interventi programmati per le opere infrastrutturali necessarie alla realizzazione del PNRR, alla transizione ecologica e produttiva, al ripristino delle infrastrutture distrutte dal dissesto idrogeologico e dagli eventi atmosferici avversi di particolare gravità, ciò appare necessario. Naturalmente, in alternativa alla compensazione, la proposta prevede la possibilità di cessione del credito certificato a favore di banche o di intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

Si ricorda che, a causa dei persistenti ritardi nei pagamenti della P.A., nel 2022 l'Italia è stata dichiarata inadempiente dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Le fatture non pagate o le lunghe attese nei pagamenti, sono un grande problema per migliaia di imprese e mettono in difficoltà il sistema produttivo a causa di una pubblica amministrazione poco efficiente, che non tiene il passo con quelle dei Paesi UE con i quali ci dobbiamo confrontare quotidianamente. Nel 2022, il debito

commerciale dello Stato nei confronti dei fornitori, imprese e professionisti, ha raggiunto i 50 miliardi di euro, limitandoci alle sole spese correnti. Le spese non pagate per investimenti, ora escluse da qualsiasi compensazione, valgono ulteriori 10 miliardi. Con questa proposta di legge, professionisti e imprese potranno pretendere dallo Stato il rispetto della parola data esigendo i 60 miliardi di credito per fare impresa e pagare, con regolarità e puntualità, i tributi.

Si vuole dunque indurre chiunque a rispettare i termini. Così come sono certi i termini dei cittadini per pagare allo Stato le imposte, ugualmente certi devono essere i termini dello Stato per pagare i lavori commissionati a imprese e professionisti privati. Inoltre, gli agenti della riscossione potranno rivolgersi con i medesimi modi, forme e tempi ai privati contribuenti e ai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni. Lo scopo è quello di concorrere, anche per questa via, a eliminare esecrabili disparità di trattamento tra privati cittadini e pubblica amministrazione, contribuendo all'effettivo rispetto dello Stato di diritto costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

Compensazione secca, diretta e universale tra crediti commerciali con la PA e debiti con il fisco.

Articolo 1

1. Al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 28 quater, è sostituito dal seguente:

Art. 28- quater (Compensazioni di crediti certificati con somme dovute per qualsiasi adempimento tributario e contributivo con scadenza precedente o successiva alla certificazione del credito)

1. A partire dal 1^o gennaio 2024, i crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, recanti la data prevista per il pagamento possono essere compensati, secondo le disposizioni di legge, a richiesta del creditore, con le somme da esso dovute per il pagamento totale o parziale dei debiti tributari e contributivi. L'estinzione del debito è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità del credito certificato mediante l'apposita piattaforma elettronica con le modalità previste dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e con l'indicazione della data prevista per il pagamento.

2. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, per gli adempimenti tributari e contributivi del creditore, l'Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme a qualsiasi titolo dovute dallo Stato all'ente territoriale, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine di stabilire le modalità coattive di recupero del credito.

Articolo 2 (Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati derivanti da ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni per tutti i debiti di parte corrente e in conto capitale per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali)

1. Al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente e in conto capitale certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3.

Il diniego, anche parziale, della certificazione, sempre entro il suddetto termine, nei termini previsti dall'articolo 9, comma 3-bis del predetto decreto legge n. 185 del 2008 deve essere puntualmente motivato.

2. I soggetti creditori possono cedere pro soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta la cessione del credito, la pubblica amministrazione debitrice diversa dallo Stato può chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidità, una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 2 anni, rilasciando, a garanzia dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni debtrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente il debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito di cui al presente comma al ripristino della normale gestione della liquidità. L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, può essere richiesta dalla pubblica amministrazione debitrice alla banca o all'intermediario finanziario cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro intermediario finanziario qualora il cessionario non consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito certificato è ceduto di diritto alla predetta banca o intermediario finanziario. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali, possono acquisire, dalle banche e dagli intermediari finanziari, sulla base di una convenzione quadro con l'Associazione Bancaria Italiana, i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1 e ceduti ai sensi del presente comma, anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15 anni, in relazione alle quali le pubbliche amministrazioni debtrici rilasciano delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima. I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1, già oggetto di ridefinizione possono essere acquisiti dai soggetti cui si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da questi ultimi ceduti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., ovvero alle istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali. Alle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti di cui al presente comma, che non costituiscono indebitamento, non si applicano i limiti fissati, per gli enti locali, dagli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, per le altre pubbliche amministrazioni, dai rispettivi ordinamenti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite risorse pari a euro 150 milioni. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La gestione del Fondo può essere affidata a norma dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità tecniche di attuazione dei commi 1 e 3, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse

praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito derivante dai crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma 3, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di operatività e di escussione della garanzia del Fondo, nonché della garanzia dello Stato di ultima istanza.

4. In caso di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino a concorrenza delle somme escusse e degli interessi maturati alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato. Con il decreto di cui al comma 3 sono disciplinate le modalità per l'esercizio del diritto di rivalsa di cui al presente comma, anche al fine di garantire il recupero delle somme in caso di incapienza delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato.

5. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o a istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali. Le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione effettuata da banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o a istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali titolari dei crediti attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le disposizioni di cui all'articolo 120, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle cessioni effettuate dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130.

6. Le verifiche nei confronti dei soggetti creditori di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono effettuate dalle pubbliche amministrazioni tramite la piattaforma elettronica esclusivamente all'atto della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali. All'atto del pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni effettuano le predette verifiche esclusivamente nei confronti del cessionario.

7. La regolarità contributiva del cedente dei crediti di cui al comma 5 del presente articolo è definitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva in corso di validità, allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debitorie acquisiscono il predetto documento esclusivamente nei confronti del cessionario.